

IMPRESA ARTIGIANA nella LEGGE FALLIMENTARE

di Paolo Adriano Stella

Piccolo imprenditore e l'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 1 della legge fallimentare stabilisce che *sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.*

Il secondo comma dello stesso articolo stabiliva che piccoli imprenditori dovessero essere considerati gli imprenditori **esercenti un'attività commerciale**, i quali fossero stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando mancava il suindicato accertamento erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risultava essere stato investito un **capitale** non superiore a lire **novemilioni**.

Detto comma è stato superato a seguito dell'**abolizione** dell'imposta di ricchezza mobile ad opera dell'articolo 82 del D.P.R. 29.9.1973, n. 597, nonché dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 570 del 22 dicembre 1989 che ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo** l'articolo 1, co. 2, legge fallimentare, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Alla luce dell'abrogazione e della sentenza citate, i **piccoli imprenditori** sottratti alle procedure concorsuali risultano essere quelli indicati dall'articolo 2083 del Codice Civile, ovvero *i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.*

La dottrina dominante ritiene che la **prevalenza del lavoro** sul capitale rappresenti il connotato specifico di un'autonoma quarta categoria di piccoli imprenditori avente carattere residuale rispetto alle altre specificamente indicate dal legislatore (coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti).

Possiamo affermare di essere in presenza di un piccolo imprenditore **non assoggettabile a procedure concorsuali** qualora il capitale investito e l'organizzazione aziendale siano accessori rispetto al

lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari. In altre parole le stesse componenti (capitale investito ed organizzazione aziendale), sono semplici strumenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'imprenditore.

Il Tribunale di Milano (29 aprile 1993), ha avuto modo di affermare che *a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 570 del 1989, per l'individuazione del piccolo imprenditore commerciale, non assoggettabile al fallimento, il giudice non deve far ricorso ad un criterio quantitativamente rigido sostitutivo e dimensionalmente più adeguato a quello soppresso ma, apprezzando il contenuto profondamente innovativo della decisione sopra menzionata, deve porre l'accento sul grado di allarme sociale che l'insolvenza può determinare nel mondo economico e tener conto dell'ammontare del capitale investito e della struttura organizzativa dell'impresa.*

Definizione di artigiano

La dottrina e la giurisprudenza prevalente (si cfr. Corte di Cassazione 5/3/1987, n. 3210; Corte di Appello di Bologna 12/3/1994; Tribunale di Verona 6/6/1987; Tribunale di Lecce 21.10.1991 con nota adesiva di Macchia), sono concordi nel ritenere che l'**individuazione** della figura dell'**artigiano** debba trovare soluzione unitaria sia con riferimento al tema dell'esenzione dal fallimento (ex art. 1, II comma L.F.), sia riguardo all'ammissione al passivo fallimentare con privilegio ex articolo 2751 bis n. 5), c.c.

In altre parole l'ammissione al **privilegio** ex art. 2751 bis n. 5) c.c. e l'esenzione da fallimento, *passano* attraverso la **verifica** delle medesime **caratteristiche** che l'impresa deve possedere per essere considerata artigiana.

Diversi orientamenti si riscontrano invece, con riferimento alle motivazioni che giustificano l'esenzione dalla procedura fallimentare dell'artigiano.

Secondo la Corte Costituzionale (si cfr. 30.6.1994, n. 266, 7.10.1993, n. 374, 23.7.1991, n. 368, 19.1.1991, n. 11) e la Suprema Corte (Corte di Cassazione 20.9.1995, n. 9976, Corte di Cassazione 22.12.1994, n. 11034), l'artigiano sarebbe ravvisabile quando sia funzionalmente **prevalente il lavoro dell'imprenditore** rispetto alla collaborazione al-

trui ed al capitale investito, ed il compenso conseguito sia qualificabile come mero guadagno, normalmente modesto, tale da non assumere il carattere di profitto (in senso conforme Tribunale di Bologna 24.4.1996, Tribunale di Milano 14.4.1994 e Tribunale di Pistoia 2.4.1987).

Un secondo indirizzo individua le ragioni dell'esonero dal fallimento, nella **mancanza** del carattere **commerciale ed industriale** dell'attività artigianale ex articolo 2195 c.c. (in dottrina Provinciali, in giurisprudenza di merito: Tribunale di Saluzzo 26.2.1990, Tribunale di Milano 6.7.1989, Tribunale di Bologna 1.6.1988 e 9.3.1988).

Un terzo orientamento (intermedio ai precedenti) ritiene che occorre accertare di volta in volta se il soggetto per il quale è stato chiesto il fallimento sia **piccolo** o addirittura **non imprenditore** per difetto di organizzazione.

Statuto dell'imprenditore artigiano

La legge 8 agosto 1985, n. 443, che ha sostituito la precedente normativa di cui alla legge 25.7.1956, n. 860, rappresenta lo *statuto* dell'imprenditore artigiano.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge in esame, l'artigiano è colui che esercita l'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi (ad esclusione dello svolgimento di attività agricole, di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso in cui tali attività siano svolte come strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana):

- **personalmente** (e pertanto senza poterla demandare ad altri, ad un institore);
- in qualità di **titolare** (assumendo in proprio il rischio di impresa);
- con prevalente **lavoro proprio**, anche manuale nel processo produttivo;
- **professionalmente** (ovvero con attività sistematica e continuativa, non occasionale);
- con la **collaborazione di personale dipendente** nei limiti stabili dall'articolo 4 della legge in oggetto ed a condizione che il lavoro di tali dipendenti sia diretto personalmente (anche se non esclusivamente) dall'artigiano stesso.

La prevalenza del lavoro rispetto al capitale è stata intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza in senso qualitativo (come accade ad esempio per l'orefice), oltre che quantitativo.

L'articolo 5 della stessa legge richiede l'**iscrizione** dell'impresa artigiana nell'apposito **registro** presso la Camera di Commercio; l'iscrizione ha effetto

costitutivo.

Vi è da sottolineare che secondo una parte della giurisprudenza e della dottrina, la disciplina prevista dalla legge quadro sull'artigianato, rappresenta una mera specificazione della nozione di artigiano contenuta nel Codice Civile, mentre secondo un diverso orientamento, la definizione contenuta nella legge del 1985 è più ampia di quella codicistica, valevole ai soli fini della normativa speciale nella stessa contenuta, ovvero per le agevolazioni accordate alle imprese minori, subordinatamente alla loro iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (si cfr. per tutte Cassazione 22.12.1994, n. 11039), l'iscrizione dell'artigiano nell'apposito **albo** ha **effetti costitutivi** esclusivamente per ottenere vantaggi ed agevolazioni fiscali, mentre non è sufficiente ad escludere l'esonero dal fallimento dovendosi accertare che l'attività sia esercitata nei limiti consentiti dalla legge e non sia stata organizzata in modo tale da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al guadagno, normalmente modesto, il carattere di profitto.

L'iscrizione all'Albo, pertanto, rappresenterebbe una **condizione necessaria**, e, tuttavia, non sufficiente, per il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa. In mancanza dell'iscrizione nessun imprenditore, ancorché in possesso dei requisiti per essere considerato artigiano, potrebbe ottenere l'esenzione dal fallimento, ovvero l'ammissione al passivo fallimentare del proprio credito, al privilegio ex art. 2751 bis n. 5) del Codice Civile.

Società artigiana

La legge 8 agosto 1985, n. 443, ha incluso nella nozione di artigiano, le imprese strutturate sotto forma **societaria**, anche cooperativa, ad esclusione delle società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno solo nel caso di due, svolga in prevalenza **lavoro personale**, anche manuale, nel processo produttivo, che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale ed infine che lo svolgimento dell'attività sociale sia contenuto nei limiti dimensionali indicati dall'articolo 4 della legge quadro sull'artigianato. La recente legge 20.5.1997, n. 133, ha integrato l'articolo 3 della legge in esame stabilendo che è **artigiana l'impresa che si è costituita ed esercita in forma di:**

- a) *società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 e non sia socio unico di altra s.r.l. o socio di una società in accomandita semplice;*